# Domande e risposte sulle nuove misure economiche -COVID-19









Le risposte alle domande più frequenti in merito ai provvedimenti economici assunti dal Governo per contrastare l'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

Consulta la sezione dedicata all'EMERGENZA COVID-19

Ultimo aggiornamento 30 aprile 2020



#### In cosa consistono le misure di moratoria in sostegno alle PMI?

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:

- La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso;
- La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- ▶ La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

# Quali sono i requisiti che deve avere l'impresa per beneficiare della moratoria dei finanziamenti?

L'impresa, al momento della pubblicazione del decreto (17 marzo), deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

### A chi va presentata la comunicazione?

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge "Cura Italia".

# Come e quando effettuare la comunicazione alla banca e agli altri intermediari?

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall'entrata in vigore del Decreto legge "Cura Italia", cioè dal 17 marzo 2020.

- ▶ La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
- ▶ È utile che l'impresa comunque contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge "Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

Nella comunicazione l'impresa deve tra l'altro autodichiarare:

- ▶ il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria:
- "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- ▶ di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- ▶ di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

# Quali sono le imprese e i soggetti che possono chiedere le moratorie di cui all'art. 56 del DL "Cura Italia"?

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

# Chi si avvale della sospensione dei mutui, può essere deferito come cattivo pagatore?

No. La moratoria di cui all'art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.

A seguito dell'entrata in vigore del DL n. 18 del 2020, per quali soggetti vengono sospesi i mutui ai sensi dell'art. 56 ovvero ai sensi dell'art. 54 del DL?

Ai sensi dell'art 56, la moratoria si applica alle microimprese e PMI aventi sede in Italia come definite dalla pertinente raccomandazione europea. Può pertanto accedere alla moratoria anche chi svolge un'attività economica in modo autonomo, quindi chiunque svolge attività economica e ha una partita IVA. Ai sensi dell'art 54, i benefici del fondo Gasparrini, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà (quali tra l'altro la perdita del lavoro ovvero la cassa integrazione), vengono estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33 per cento) del fatturato. Il Decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione.

La sospensione di mutui, leasing e altri finanziamenti disposta a favore di micro, piccole e medie imprese si applica anche ai professionisti o solo alle imprese?

Sì, si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA.

La sospensione di rate e finanziamenti riguarda anche il credito al consumo?

No, non si applica al credito al consumo.

La sospensione di rate e finanziamenti disposta dal Titolo IV riguarda anche gli eventuali finanziamenti contratti per realizzare lavori di efficientamento energetico?

Sì, se il finanziamento è stato contratto dall'impresa o dal lavoratore autonomo o libero professionista indicati sopra.

### A quali altri tipi di finanziamento si applica la moratoria?

A tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall'art. 56 comma 2 e indicate nei punti precedenti.

Le operazioni di leasing sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale PMI? Ad esempio nel caso in cui un'impresa abbia la necessità di dotarsi in via immediata di nuovi beni nell'ambito di contratti di leasing già in essere, l'erogazione di nuovi beni può essere intesa come credito aggiuntivo e rientrare nell'ambito di applicazione della garanzia del Fondo?

Sì, la previsione di "credito aggiuntivo" è volutamente ampia e si applica senz'altro ai contratti di leasing (compresa la fattispecie descritta).

### Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l'intermediario finanziario, trascorsi 15 gg dalla comunicazione all'ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

### Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?

Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

# Nella norma si fa riferimento agli elementi accessori al contratto, cosa significa?

Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.

# Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

La normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

Per accedere alla moratoria su mutui e prestiti sono ricomprese nella definizione di PMI anche le imprese controllate da altre imprese (e dunque appartenenti ad un gruppo) il quale gruppo superi i parametri dimensionali di cui alla Raccomandazione CE per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese?

Non vengono ricomprese, in quanto per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo.

# Come può avvenire il rimborso delle rate sospese?

si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.

In caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà

In caso di sospensione della sola quota capitale della rata,

### I crediti cartolarizzati possono essere oggetto di moratoria?

Le misure di cui all'art. 56 si applicano anche ai finanziamenti ceduti a società veicolo (SPV) *ex lege* n. 130/99.

ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo.

### È possibile rinunciare alla sospensione?

Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell'intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.

# Le imprese possono beneficiare della sospensione anche su rate già maturate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge ma non ancora pagate?

Le rate maturate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo) possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata. Le rate scadute e non pagate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge non possono essere invece computate nell'ambito della sospensione.

### La banca può applicare commissioni alle operazioni di moratoria?

La banca non potrà applicare commissioni in relazione all'operazione di sospensione.

Nel caso di un credito supportato da una garanzia (es. di un Confidi), se viene rinnovato o ne viene allungata la durata ai sensi dell'art.56 del Cura Italia, i corrispettivi per la prestazione della garanzia vengono riproporzionati alla maggiore durata dell'operazione e quindi al rischio aggiuntivo?

Sì, vengono riproporzionati solo i corrispettivi per la prestazione di garanzia aggiuntiva da parte di intermediari bancari, finanziari e società di assicurazioni, limitatamente a quanto necessario per parametrarli alla maggior durata dell'operazione e quindi al rischio aggiuntivo, che sarà calcolato alle medesime condizioni di cui al contratto di garanzia in corso.

È possibile realizzare operazioni di sospensione per periodi più lunghi rispetto a quelli previsti dal DL Cura Italia, ad esempio, in attuazione dell'Addendum all'Accordo per il credito 2019 sottoscritto tra l'ABI e le Associazioni d'impresa?

La banca/intermediario può realizzare, su base volontaria, operazioni di sospensione con caratteristiche analoghe a quelle previste dall'art.56 del Cura Italia anche per periodi più lunghi, fermo restando che la garanzia sussidiaria dello Stato copre esclusivamente gli inadempimenti relativi ai pagamenti sospesi ai sensi dello stesso articolo.

# Quali verifiche la banca è tenuta ad effettuare sulle autodichiarazioni prodotte dall'impresa?

La banca/intermediario è tenuta soltanto a verificare che l'impresa beneficiaria sia una PMI e non abbia in essere esposizioni classificate come deteriorate mentre non è suo onere accertare la veridicità della autocertificazione di carenza di liquidità resa ai sensi del comma 3 dell'art. 56. Pertanto, in caso di falsa autocertificazione la garanzia rimarrà valida, ferme restando le responsabilità civili e penali che conseguono per il dichiarante.

# La sospensione si applica anche ai finanziamenti che non hanno un piano di rimborso rateale predeterminato?

Se il debito non ha un piano di rimborso predeterminato è già nella discrezione del debitore decidere se pagare o meno, quindi la moratoria non si applica. Pertanto, in caso di piano di rimborso non predeterminato (fattispecie assimilabile a quella prevista dall'art. 56, comma 2, lett. B del 'Cura Italia'), la sospensione si applica nel solo caso in cui la scadenza ultima del rimborso del finanziamento è precedente al 30 settembre.

#### Tra i beneficiari delle misure, sono inclusi i soggetti del terzo settore?

Possono accedere alle misure dell'art 56: 1) i soggetti noprofit (ad esempio, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali, etc.); 2) gli enti ecclesiastici (ad esempio, Diocesi, Parrocchie, Santuari, Monasteri) e quelli religiosi civilmente riconosciuti (ad esempio, Ordini religiosi, Opere, etc.) purché iscritti nel registro delle imprese.

# La sospensione si può applicare anche alla rata di pre-ammortamento?

Si. La sospensione si può applicare anche ai finanziamenti che sono in pre-ammortamento, cioè per i quali l'intera rata è composta solo dalla quota interessi. In tal caso, gli interessi sospesi sono ripartiti in quote nel corso dell'ammortamento residuo. Tuttavia, se un'impresa ha già aderito alla Convenzione ABI ottenendo la sospensione della quota capitale del finanziamento, non può accedere alla moratoria ex art. 56 del decreto-legge n. 18 del 2020: in tal caso, per ottenere la sospensione del pagamento sia di capitale che di interessi, dovrà concordare con la propria banca la sostituzione della moratoria ABI con la moratoria ex lege.

# Per accedere alle misure, l'impresa deve essere in bonis rispetto alla singola banca a cui chiede la sospensione o all'intero settore bancario?

Si precisa che il requisito dello status in bonis del debitore per accedere alle misure riguarda tutte le posizioni di quest'ultimo nei confronti del settore bancario, non solo il singolo finanziamento nei confronti della banca/intermediario alla quale si chiede la sospensione.

# La moratoria prevista dall'articolo 56 del dI Cura Italia si applica solo alla fattispecie del leasing finanziario (legge 124/2017)?

L'art. 56 si applica al solo leasing finanziario in quanto operazione assimilabile (sia dal punto di vista giuridico che contabile) ad un finanziamento, mentre esclude il leasing operativo (per cui non è possibile tale equiparazione). Mentre il leasing finanziario è infatti un finanziamento finalizzato all'acquisto del bene locato (tramite l'esercizio dell'opzione finale) il leasing operativo è solo un servizio di noleggio a fronte di una commissione senza alcuna forma di finanziamento.

# Sono ammessi alla moratoria i pagamenti collegati a un derivato aperto su un prestito?

Per i prestiti non rateali e per i mutui e gli altri finanziamenti oggetto di moratoria ex art. 56 del Cura Italia, è facoltà della impresa comunicare la sospensione fino al 30 settembre 2020 anche dei pagamenti dovuti, da entrambe le parti, in connessione con il contratto derivato a copertura dei rischi di tasso eventualmente esistente in relazione a tali prestiti. Saranno le parti a disciplinare le condizioni della eventuale sospensione.

Sanità

**Lavoro** 

#### **<u>m</u>** Liquidità a famiglie e imprese

- Moratoria prestiti
- Fondo mutui prima casa
- Fondo garanzia PMI
- Garanzia Italia di SACE
- Centrale dei Rischi

Fisco

Quali sono i documenti che si devono presentare per i prestiti fino a 25.000 euro? Il modulo di richiesta della garanzia che deve essere predisposto dall'impresa è utilizzabile anche dalla banca ai fini della propria istruttoria?

Per ottenere la garanzia al 100% sui prestiti fino a 25 mila euro l'impresa (o il professionista) deve compilare il modulo di domanda della garanzia predisposto dal Gestore del Fondo di garanzia e presentarlo a una banca (o altro intermediario finanziario). L'autocertificazione deve indicare una serie di requisiti, tra i quali avere i requisiti di PMI (salvo i lavoratori autonomi) e di aver subito danni a causa dell'emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda l'istruttoria ai fini della concessione della garanzia, la banca può utilizzare tutti i dati dichiarati dall'impresa nel modulo di domanda di garanzia, limitandosi ad accertare che il richiedente non abbia posizioni classificate come sofferenze e non sia segnalato per esposizioni deteriorate di altro tipo (UTP, scaduti e sconfinamenti) prima del 31 gennaio 2020. In quanto autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 non è infatti necessario verificare la veridicità di nessuna delle diverse dichiarazioni contenute nel modello. La banca quindi non è obbligata a richiedere documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate dall'impresa cliente, ferma restando la possibilità per la banca stessa, ai fini del completamento della sua istruttoria, di richiedere la documentazione ritenuta più opportuna

La banca, una volta inserita correttamente la domanda di garanzia sul portale del Fondo, non deve attendere la delibera di ammissione alla garanzia del Fondo per effettuare l'erogazione.

### Chi può accedere ai prestiti fino a 800.000 euro? Con quali garanzie?

Le imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro e fino a 499 dipendenti possono ottenere una garanzia pari al 100%, cumulando la garanzia al 90% del Fondo di Garanzia con un'altra garanzia concessa da un soggetto terzo (es. Confidi), su un prestito di importo non superiore al 25% dei ricavi dell'azienda (massimo 800.000 euro), presentando alla propria banca una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività a causa dell'emergenza Covid-19. L'intervento del Fondo di Garanzia delle Pmi è gratuito e, ai fini della concessione della garanzia, non è prevista alcuna valutazione del merito di credito dell'impresa.

## Quali garanzie sono previste per i prestiti oltre gli 800.000 euro?

Il Fondo garantisce fino al 90% dei prestiti oltre gli 800.000 euro, fermo restando il limite di importo massimo garantito per impresa pari a 5 milioni di euro, con modalità di accesso gratuita. L'ammontare del prestito non può essere superiore al doppio della spesa per salari che il beneficiario ha sostenuto nel 2019 (o nell'ultimo anno disponibile) o al 25% del fatturato totale del 2019 ovvero al fabbisogno autocertificato di liquidità per costi dell'impresa da sostenere nei successivi 18 mesi (se l'impresa è una PMI) o nei successivi 12 mesi (imprese fino a 499 dipendenti). Ai fini della concessione della garanzia, non è prevista alcuna valutazione del merito di credito dell'impresa.

Le imprese con codice ATECO rientrante fra quelli non sospesi dai DPCM per fronteggiare l'emergenza da COVID 19 (per esempio riparatori auto/moto), possono comunque accedere al Fondo Centrale di garanzia per le PMI?

Sì. L'art 13, comma 1, lett. m) del decreto legge n. 23 del 2020, impone la produzione esclusivamente di una dichiarazione da parte dell'impresa, o della persona fisica esercente attività d'impresa, in merito agli effettivi pregiudizi patiti in conseguenza dell'emergenza COVID-19. Il Codice ATECO dell'impresa che intende avvalersi della misura è tuttavia ininfluente. Anche le imprese, la cui attività non è stata sospesa, possono risultare fortemente danneggiate dall'emergenza.

Sanità

**Lavoro** 

### **<u>m</u>** Liquidità a famiglie e imprese

- Moratoria prestiti
- Fondo mutui prima casa
- Fondo garanzia PMI
- Garanzia Italia di SACE
- Centrale dei Rischi

Fisco

#### Le PMI possono accedere alla garanzia SACE?

Le PMI (inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti), alle quali sono destinati 30 miliardi di euro di garanzia, per poter accedere alla garanzia SACE devono aver esaurito il proprio plafond presso il Fondo Centrale di Garanzia a loro dedicato.

Chi può accedere alla procedura semplificata per il rilascio delle garanzie?

Quale procedura devono seguire le imprese di grandi dimensioni per accedere ai finanziamenti?

Quali sono i costi per il rilascio della garanzia?

I nuovi finanziamenti erogati dal sistema bancario dopo l'entrata in vigore del decreto 9 aprile 2020 sono ammessi alla "Garanzia Italia"?

A cosa serve l'autocertificazione?

Vuoi saperne di più?

### Chi può accedere alla procedura semplificata per il rilascio delle garanzie?

E' prevista una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni: in particolare per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro si applica una procedura semplificata, che prevede i seguenti passaggi:

- ▶ l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE presenta a un soggetto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- ▶ in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- ▶ il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

#### Quale procedura devono seguire le imprese di grandi dimensioni per accedere ai finanziamenti?

Per le imprese di maggiori dimensioni, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria svolta da SACE. Il MEF rilascia la garanzia tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge in Italia rispetto ad una serie di profili quali, tra gli altri, il contributo allo sviluppo tecnologico, l'incidenza su infrastrutture strategiche, l'impatto sui livelli occupazionali e del mercato del lavoro.

### Quali sono i costi per il rilascio della garanzia?

Per il rilascio della garanzia è prevista una commissione di importo diverso a seconda che il beneficiario sia o meno una PMI (compresi autonomi e liberi professionisti), comunque non superiore al 2% dell'importo garantito. In linea con quanto previsto dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, le commissioni applicate dalla banca si limitano a coprire i costi dell'istruttoria mentre i costi applicati al finanziamento devono essere inferiori a quelli che la banca avrebbe applicato in assenza della copertura, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa banca.

# I nuovi finanziamenti erogati dal sistema bancario dopo l'entrata in vigore del decreto 9 aprile 2020 sono ammessi alla "Garanzia Italia"?

Ai fini di far pervenire tempestivamente liquidità al sistema, saranno ammessi anche nuovi finanziamenti erogati dal sistema bancario dopo l'entrata in vigore del decreto e prima della presentazione della richiesta a SACE, nella misura in cui essi risultino conformi ai requisiti di legge e del disciplinare.

### A cosa serve l'autocertificazione?

Il disciplinare fa ricorso allo strumento dell'autocertificazione, prevedendo che l'impresa beneficiaria richiedente il finanziamento si assuma la responsabilità – civile e penale – di dichiarare il rispetto di una serie di vincoli e condizioni previsti dal decreto-legge n. 23/2020, tra i quali: l'assenza di difficoltà finanziarie antecedenti agli eventi COVID-19; la destinazione del finanziamento alla copertura dei costi dell'impresa sostenuti in stabilimenti in Italia; l'impegno a non distribuire dividendi nel corso del 2020 e di procedere alla gestione dei livelli occupazionli attraverso accordi sindacali.

# Vuoi saperne di più?

- ▶ Le Faq di Sace su 'Garanzia Italia' per le imprese
- ► Le Faq di Sace su 'Garanzia Italia' per le istituzioni finanziarie

(a) Sanità

**Lavoro** 

### <u>m</u> Liquidità a famiglie e imprese

- Moratoria prestiti
- Fondo mutui prima casa
- Fondo garanzia PMI
- Garanzia Italia di SACE
- Centrale dei Rischi

Fisco

La Centrale dei Rischi è una lista di clienti delle banche che non sono in regola con i pagamenti delle rate di mutui o altri prestiti?

La Centrale dei Rischi (CR) della Banca d'Italia è un sistema informativo gestito ai sensi del Testo Unico Bancario. Le banche e le società finanziarie vi registrano le informazioni sui crediti e le garanzie concessi a tutti i loro clienti, sia quelli che non sono in regola con i pagamenti sia quelli che lo sono. Questi ultimi sono la grande maggioranza. In sostanza, la CR non è una lista di "cattivi pagatori" (black list).

Queste informazioni costituiscono la "storia creditizia" di un cliente. Indicano se ha pagato regolarmente o se ha avuto qualche difficoltà a rimborsare i suoi debiti. Per chi ha una buona "storia creditizia", le informazioni della CR sono utili per ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori; ciò vale tra l'altro per coloro che non possono presentare garanzie per ottenere un finanziamento e quindi possono far valere solo la correttezza dei propri comportamenti al fine di ottenere altri prestiti. Senza le informazioni della CR gli intermediari sarebbero costretti a far pagare un costo del credito più elevato ai buoni pagatori.

# Quando si è segnalati "negativamente" in Centrale dei Rischi non si ottiene mai più un credito dalle banche?

Gli intermediari possono consultare i dati disponibili in Centrale dei rischi solo con riferimento agli ultimi tre anni. Quindi non è vero che se un cliente ha avuto difficoltà a ripagare un debito rimane "per sempre" classificato come "cattivo pagatore" nelle informazioni consultabili dagli intermediari.

Inoltre i dati della CR sono uno degli elementi che le banche e le società finanziarie considerano per valutare il merito di credito dei clienti; non vi è un automatismo rispetto alla decisione di concedere o meno un finanziamento.

Non sarebbe meglio sospendere le segnalazioni alla Centrale dei Rischi durante questo periodo di emergenza, considerato che molte imprese e famiglie potrebbero avere difficoltà a far fronte con regolarità ai pagamenti?

Se la Centrale dei rischi venisse sospesa o chiusa, le banche e le società finanziarie non avrebbero informazioni aggiornate sui comportamenti dei clienti rispetto ai debiti contratti. Ciò potrebbe renderle meno propense a concedere finanziamenti, o indurle a erogarli a condizioni meno favorevoli per tutti.

Per questo periodo di gravi difficoltà economiche dovute al COVID-19, la CR ha recepito prontamente i provvedimenti del Governo e ha fornito agli intermediari indicazioni sulle nuove modalità di rappresentazione della situazione di tutti coloro che ricorreranno alle "moratorie": per costoro i ritardi nei pagamenti dei prestiti che beneficiano delle moratorie non verranno segnalati in CR.

Che succede in Centrale dei rischi se aderisco alle "moratorie" del decreto legge "Cura Italia" o ad altre stabilite nell'ambito di altri provvedimenti legislativi, accordi o protocolli di intesa? Vengo segnalato come cattivo pagatore?

No. La Banca d'Italia ha fornito agli intermediari specifiche indicazioni (vedi comunicazione del 23 marzo 2020) in caso di adesione alle "moratorie" previste dal decreto legge "Cura Italia" e da altre analoghe previsioni di legge, accordi o protocolli d'intesa. In particolare, non verranno segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono sospese. Inoltre, il cliente non potrà essere segnalato a sofferenza dal momento in cui la moratoria gli è stata concessa. È importante precisare che (i) il diretto interessato non ha diritto alla cancellazione di una eventuale propria posizione a sofferenza se questa è stata iscritta in un momento antecedente la concessione della moratoria, e (ii) in Centrale dei rischi la richiesta di una moratoria non qualifica in alcun modo il richiedente come un "cattivo pagatore". Peraltro, possono beneficiare delle moratorie solo i clienti che alla data della richiesta non hanno segnalazioni di inadempienze negli obblighi contrattuali rispetto a prestiti ricevuti (clienti in bonis).

Se un intermediario non rispetta le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia con la comunicazione del 23 marzo 2020 e mi classifica comunque a sofferenza che devo fare?

Tutti abbiamo il diritto di sapere se siamo segnalati nella Centrale dei rischi (CR), da chi e come. La Banca d'Italia tutela questo diritto e garantisce l'accesso gratuito ai dati della CR. Se si accede ai propri dati tramite la <u>piattaforma</u> <u>Servizi online</u> disponibile sul sito *internet* e soprattutto se si è muniti di una identità digitale (SPID o CNS) la risposta è fornita di norma in pochi minuti. In alternativa, è possibile presentare la richiesta a una delle Filiali della Banca d'Italia (tramite PEC, posta ordinaria e, in periodi normali, anche recandosi presso gli sportelli). Una volta che abbiamo acquisito i nostri dati disponibili nella CR, abbiamo il diritto di chiedere la correzione delle informazioni presenti se le riteniamo sbagliate. A tal fine possiamo rivolgerci alla banca o alla società finanziaria segnalante o presentare un esposto alla Banca d'Italia (anche in questo caso lo si può fare tramite i Servizi online).

# Dove posso informarmi meglio sulla Centrale dei rischi della Banca d'Italia?

Sul sito della <u>Banca d'Italia</u> si trovano molte informazioni sulla Centrale dei rischi, ai seguenti link:

- Accesso ai dati della Centrale dei Rischi
- ▶ FAQ La Centrale dei Rischi
- La Centrale dei rischi in parole semplici
- ▶ L'economia per tutti. Le risposte all'emergenza coronavirus